

Convitto Nazionale "A. NIFO"

Scuola Primaria - Secondaria di 1º grado

LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZ. MUSICALE

Piazzetta A. Nifo, 1 81037 - SESSA AURUNCA - (CE) Ambito 11 – Sessa Aurunca Tel. 0823/938342 – Fax 0823/935619 e.mail: cevc020002@istruzione.it

sito web: www.convittonazionalenifo.edu.it



Unione Europea

PON. Ambienti per l'apprendimento

FESR 2014/2020

- Alle Famiglie e agli Alunni
- Al Personale Docente e ATA
- Ai Referenti COVID d'Istituto
- Al Direttore S.G.A.
- Al Consiglio di Amministrazione
- Al Commissario Straordinario
- Agli Atti
- All'Albo Pretorio
- Al Sito Web

AVVISO 82

OGGETTO: Nuove norme per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS- CoV-2 nella Scuola - Rif. Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022.

Si comunicano le nuove regole per la gestione dei casi di positività al COVID in ambito scolastico in vigore da oggi sulla base del Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e della Circolare del Ministero della Salute prot. 9498- del 4/02/2022:

SCUOLA PRIMARIA	
Fino a quattro casi	Attività didattica in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da
accertati tra gli alunni	parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla
presenti in classe	data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al
	COVID-19.
	Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in
	centri privati o autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se
	ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo
	contatto.
Con cinque o più casi	1) Per coloro che diano dimostrazione di:

di positività accertati tra gli alunni presenti in classe

avere concluso il ciclo vaccinale primario; *

essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; *

- avere effettuato la dose di richiamo ove prevista; * possedere un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; l'attività didattica prosegue in presenza con FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno

successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

2) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO

presenti in classe

Con un caso di positività Attività didattica in presenza, con FFP2 per docenti e alunni fino al accertato tra gli alunni decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe

1) Per coloro che diano dimostrazione di:

avere concluso il ciclo vaccinale primario; *

essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; *

- avere effettuato la dose di richiamo ove prevista; *

possedere un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; l'attività didattica prosegue in presenza con FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

2) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

PRECISAZIONI (Rif. Decreto-Legge n. 5 del 4/02/2022; Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 4/02/2022; Nota MI prot. 110 del 01/02/2022)

- 1.Agli Alunni che si trovino nella condizione contrassegnata da asterisco*, si applica il regime sanitario di autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.
- 2. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza ovvero soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; soggetti asintomatici che abbiano completato il

ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo - si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni mascherine FFP2, se di età superiore a sei anni. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

- 3.La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati.
- 4.Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- 5. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
- 6.La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza agli Alunni che si trovino nella condizione contrassegnata da asterisco*, può essere controllata dal Personale scolastico mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.
- 7.Il calcolo dei 5 o più casi alla Scuola Primaria e dei 2 o più casi alla Scuola Secondaria avviene se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
- 8.L'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi presso le farmacie o presso le strutture sanitarie accreditate, già prevista per gli alunni delle scuole secondarie, è estesa anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
- 9.È prevista la fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Giuseppina Zannini Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma2 D.L. vo n.39/1993